

## **FONDAZIONE "ISTITUTO MONS. FRANCESCO TOMADINI" - UDINE**

### **STATUTO**

#### **ORIGINE**

**ART. 1** - L'Istituto "Mons. Francesco Tomadini", istituito nel 1856, è stato riconosciuto con Rescritto Sovrano 3 settembre 1865 ed è stato annoverato tra le Opere Pie col Regio decreto 25 maggio 1879.

Con Decreto 24 giugno 2002 n. 0189/Pres. del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Mons. Francesco Tomadini" è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato, iscritta al numero d'ordine 60 del Registro regionale delle persone giuridiche.

#### **SCOPI**

**ART. 2** - L'Istituto "Mons. Francesco Tomadini" è una Fondazione di diritto privato costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile che, secondo le volontà del Fondatore, espresse nel proemio dell'atto costitutivo, ha come scopo esclusivo l'assistenza, l'educazione, l'istruzione ed analoghe finalità di pubblica utilità.

In particolare:

- a) Accogliere in Convitto giovani studenti, provvedendo loro vitto, alloggio, istruzione, educazione fisica, religiosa, morale ed intellettuale.
- b) Attivare, in linea con le esigenze della società contemporanea, forme di accoglienza e di assistenza anche a persone adulte o anziane in difficoltà.
- c) Gestire in forma diretta scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di formazione professionale anche per adulti.
- d) Sostenere in Diocesi, compatibilmente con le proprie risorse, le scuole che si riconoscono nel progetto diocesano di scuola cattolica.
- e) Collegarsi con appositi accordi e convenzioni per specifiche iniziative ad altre Fondazioni, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private, senza scopi di lucro, che perseguono analoghe finalità. La Fondazione potrà comunque svolgere ogni attività che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari, senza fine di lucro, esclusa ogni attività riservata prevista dalla legislazione speciale in materia bancaria, finanziaria, professionale ed in genere ogni altra attività riservata.

#### **MEZZI**

**ART. 3** - Il patrimonio attuale della Fondazione verrà incrementato da beni mobili ed immobili, che potranno pervenire a qualsiasi titolo, sempre che tali beni siano espressamente destinati all'incremento ed al miglioramento della consistenza patrimoniale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Fondazione provvede a finanziare le proprie attività con le seguenti entrate:

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- contributi, sovvenzioni, elargizioni, oblazioni, donazioni e lasciti destinati in modo generico o per sue specifiche attività alla Fondazione e comunque non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- proventi derivati dallo svolgimento di attività e di iniziative svolte dalla Fondazione, quali rette e simili.

#### **RAPPRESENTANZA**

**ART. 4** - La Fondazione è soggetta alla tutela specialissima dell'Arcivescovo di Udine ed è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Alla loro nomina provvede l'Arcivescovo di Udine. Tra essi l'Arcivescovo nomina il Presidente della

Fondazione. Il Consiglio sceglierà di seduta in seduta tra i suoi membri o meno il Segretario. Tutti i componenti possono essere revocati in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo, nel caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle proprie funzioni e di violazione delle norme del presente Statuto.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Consiglio. Questa viene pronunciata dall'Arcivescovo, il quale, preventivamente informato dal Presidente sulle assenze del Consigliere, provvederà alla nomina del subentrante che durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consiglio.

Ai membri del Consiglio ed al Segretario non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

**ART. 5** - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli convocherà entro trenta giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione per la scelta del Vice-Presidente, che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

In particolare, spetta al Presidente sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione; adottare ogni provvedimento urgente anche di competenza del Consiglio, riferendone poi per la ratifica; convocare e presiedere il Consiglio ed adempiere ad ogni altro compito esecutivo.

Il Presidente può delegare ad altro Consigliere l'esercizio di alcune delle proprie funzioni.

Il Presidente, che di norma è anche Direttore della Fondazione, su proposta del Consiglio, può delegare la funzione di Direttore della Fondazione ad altra persona, che dedicherà tutta la sua attività alla gestione economica e morale della medesima e per tale compito avrà titolo ad una indennità mensile che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, il quale stabilirà altresì la durata dell'incarico.

**ART. 6** - Compiti del Consiglio di Amministrazione sono: amministrare il patrimonio, adottare il bilancio di previsione, redigere la relazione morale ed il conto consuntivo, approvare le modifiche dello Statuto, adottare i regolamenti per il personale ed altri servizi, assumere gli impegni, le convenzioni ed altri provvedimenti, che abbiano durata pluriennale e deliberare in genere su tutti gli affari, che interessano la Fondazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o il fondo di dotazione durante la vita della Fondazione, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La relazione morale ed il conto consuntivo annuale dovranno essere portati a conoscenza dell'Arcivescovo.

**ART. 7** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione della relazione morale e del conto consuntivo con il rendiconto economico e finanziario; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta l'importanza degli affari da trattare lo richieda.

Le riunioni vengono convocate mediante invito scritto del Presidente da inviarsi al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno tre membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

## **CONVITTO**

**ART. 8** - L'attività culturale e l'assistenza morale e religiosa per tutti gli studenti del Convitto sono effettuate in modo che lo studente stesso abbia sempre di mira i seguenti principi:

- consideri come attività essenziale lo studio seguito con il massimo impegno;
- completi e perfezioni la propria cultura e formazione religiosa per adeguarla a quella professionale, partecipando anche a corsi di teologia e ad ogni altra iniziativa di carattere educativo;
- prosegua l'opera di perfezionamento della sua formazione orientandola alle particolari esigenze della vita professionale;
- partecipi alle attività ricreative e sportive del Convitto.

Il Presidente o, se nominato, il Direttore della Fondazione avrà a disposizione una somma, deliberata ogni anno nel bilancio preventivo dal Consiglio, per intervenire a sua discrezione e nel rispetto della riservatezza in situazioni di disagio economico delle famiglie dei convittori. A consuntivo ne renderà conto al Consiglio.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART. 9** - Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori, nominato dall'Arcivescovo di Udine e composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti; questi ultimi prenderanno automaticamente il posto dei Revisori effettivi che cessassero di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La scadenza del mandato del Collegio dei Revisori coincide, di norma, con quello del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esplicano le loro funzioni secondo il disposto degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere la relazione sul bilancio dell'esercizio che dovrà essere allegata allo stesso. Ai Revisori dei conti non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART.10** - Il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto all'Arcidiocesi di Udine in quanto ente non commerciale che svolge un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, relative ai vari settori nei quali la Fondazione interviene, nonché le norme tributarie in materia di enti non commerciali senza scopo di lucro che devono intendersi - ancorché non esplicitate - integralmente recepite dal presente Statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE